

## COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Articolo n. 1 – Ambito e finalità del presente regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento, la riscossione, anche coattiva, del canone, le agevolazioni e le sanzioni.
2. Con i termini di "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Articolo n. 2 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all' art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
2. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - che si protraggono oltre il termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
1. In tutti i casi di occupazione abusiva, l' Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Articolo n. 3 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree salvo le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente una domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione, **salvo quanto previsto nell'art. 2 comma 2, ultimo periodo.**

2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla precedente lettera a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
  - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
  - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
  - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire,
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
  - a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
  - b) per le occupazioni temporanee: almeno 5 (cinque) giorni della data prevista per l'occupazione. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.
4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato in sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente ufficio Comunale (Ufficio preposto al rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubblici), anche a mezzo fax o telegramma, entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di cui l'occupazione è iniziata. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le sanzioni di legge.

#### Articolo n. 4 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione.

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
  - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
  - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento;
  - f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, costituisce preferenza:
    - la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce,
    - la data di presentazione.

#### Articolo n. 5 – Obblighi del titolare della concessione.

1. Il titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione dell'avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

#### Articolo n. 6 – Decadenza ed estinzione della concessione.

1. sono causa di decadenza della concessione, salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico o del bene pubblico concesso.
  - c) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione;
  - d) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare della concessione.

#### Articolo n. 7 – Modifica, sospensione e revoca della concessione.

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

#### Articolo n. 8 – Rinnovo della concessione.

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il titolare della concessione deve inoltrare la domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il titolare della concessione deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa ed i motivi della richiesta.

#### Articolo n. 9 – Commercio su aree pubbliche.

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligate a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

#### Articolo n. 10 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;

- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in chilometri;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;
1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione.
  2. Le tariffe unitarie, ove persistano frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.
  3. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle 1.000 lire per difetto se la frazione è pari od inferiore alle 500 lire, per eccesso se è superiore.
  4. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili tra loro.
  5. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro i termini per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione con validità dal 1° gennaio successivo.

#### Articolo n. 11 – Classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. **Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone a ciascun tratto sarà applicata la relativa tariffa.**
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1<sup>a</sup>.

#### Articolo n. 12 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone “ad anno solare”, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura giornaliera prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

#### Articolo n. 13 – Modalità di applicazione del canone

1. Non è assoggettabile l'occupazione fino a un metro quadrato o lineare. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni di superficie inferiori ad un metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile l'occupazione fino a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurate al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a lire 1.250.= per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di lire 1.000.000.=. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati

al 31 dicembre dell'anno precedente. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato con una modifica del presente Regolamento.

Articolo n. 14 – Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo n. 15 – Coefficienti tariffari.

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprasuolo, sottosuolo sia a carattere permanente, sia a carattere temporaneo è prevista una tariffa – canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.
2. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1, cui si attribuisce un “coefficiente 1,00”, si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

tipologia di occupazione	coefficiente
a) occupazioni permanenti o temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
b) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo, prive di appoggi al suolo, con esecuzione degli impianti per l'erogazione di pubblici servizi e degli impianti per la distribuzione di carburanti	0,75
c) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo con cavidotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	0,10
d) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo con impianti a fune e simili per il trasporto di merci e persone	2,00
e) occupazioni del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi	0,60
f) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti con concessione per posto fisso e da pubblici esercizi	0,35
g) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso	0,70
h) arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli transenne pedonali e simili;	0,20

**i) spazi per i servizi e di utenze pubbliche: in prima applicazione L. 1250 ad utenza, poi tariffa piena**

Articolo n. 16 – Esenzioni.

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili (passi carrabili);
- c) le occupazioni con tende fisse o retrattili;
- d) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'articolo 87, comma 1,

lettera c), del T.U.I.R. (D.P.R.22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

e) le occupazioni effettuate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale e per ogni altra attività non avente fine di lucro nonché per gli spettacoli vigilanti e circensi;

f) le tabelle indicative delle sanzioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli transenne pedonali e simili, purchè non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

h) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

#### Articolo n. 17 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto “ad anno solare” ai sensi del precedente articolo 12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all’atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione. E’ ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto corrente bancario intestato al Comune o al concessionario.

4. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31.01 – 31.03 – 30.06 – 30.09 di ogni anno) qualora l’importo annuo dovuto non sia inferiore a lire un milione.

#### Articolo n. 18 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione, con le modalità previste nel precedente articolo 17, comma 4, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

2. Se trattasi di concessioni per “occupazioni ricorrenti”, rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui all’articolo n. 17, comma 4.

#### Articolo n. 19 – Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene:

- Mediante la procedura di cui alla Legge 28.01.1988, n. 43;

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato dal precedente comma 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.

3. Le spese materialmente sostenute per l’emissione dell’atto relativo alla procedura di recupero saranno addebitate all’utente.

#### Articolo n. 20 – Sanzioni.

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa, nella misura pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l’osservanza delle norme contenute nelle Sanzioni I e II del Capo I delle

Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi e **fatte salve le sanzioni previste dal Codice Stradale.**

2. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall'articolo 19 del presente Regolamento.

Articolo n. 21 – Disposizioni finali e transitorie.

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, previo adeguamento delle condizioni contrattuali, è consentito l'affidamento dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente Regolamento fino alla scadenza del contratto in corso, purchè, la stessa ottenga l'iscrizione nell'Albo previsto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.
3. L'accertamento e la riscossione della TOSAP i cui presupposti si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 1999, dall'attuale concessionaria alle stesse condizioni contrattuali in corso.

Allegato 1

Classificazione delle vie e piazze comunali(Si suggerisce di utilizzare la stessa classificazione della TOSAP).

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie:

Rientrano nella CATEGORIA A le seguenti vie o piazze:

-Allegato categoria 1 (Allegato)-

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

Rientrano nella CATEGORIA B le seguenti vie o piazze:

-Categoria 2 le aree non comprese nella categoria 1.

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

-

(Regolamento COSAP.doc)

Allegato 2

Fattispecie di occupazioni assoggettabili

## OCCUPAZIONI PERMANENTI

Suolo pubblico:

- Occupazione ordinaria del suolo comunale;
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato di un'attività economica;
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di un'attività economica e simili;
- Mezzi pubblicitari aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.

Soprasuolo:

- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo e simili;
- Cavidotti, elettrodotti, e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- Impianti a fune e simili per trasporto merce e persone.

Sottosuolo:

- Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili;
- Cavidotti, , e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi;

Impianti di erogazione di pubblici servizi:

-Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Occupazione ordinaria del suolo;
- Occupazione ordinaria del soprasuolo;
- Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercantili che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti);
- Banche di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (precari);
- Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti;
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili;
- Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali religiose sportive (ESENTI);
- Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili;
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo;
- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili;

- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.

Approvato con deliberazione del C.C n.44 del 29.10.98, esecutiva CO.RE.CO. n. 45000 seduta del 25.01.99

Modificato con deliberazione del C.C. n. 5 del 28.01.99, esecutiva CO.RE.CO. n. 22692 seduta del 01.03.99